



Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”

**Versione 1.1
del 18-02-2008**

1	Premessa	4
1.1	Revisioni di questo documento.....	4
	Modifiche rispetto alla versione 1.0.....	4
1.2	Definizioni dei termini utilizzati nel documento (glossario).....	4
2	Arbitrato	7
2.1	Clausola arbitrale.....	7
2.2	Elenco degli arbitri.....	7
2.3	Composizione del Collegio arbitrale.....	7
2.4	Procedura innanzi al Collegio arbitrale.....	7
2.5	Poteri istruttori del Collegio arbitrale.....	8
2.6	Decisione del Collegio arbitrale.....	8
2.7	Compenso del Collegio arbitrale e spese.....	8
3	Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione, principi generali	8
3.1	Applicabilità.....	8
3.2	Natura.....	8
3.3	Procedura di riassegnazione, arbitrato e ricorso alla magistratura.....	9
3.4	Fonti.....	9
3.5	Controllo sui Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD).....	9
3.6	Trasferimento del nome a dominio sottoposto a opposizione.....	9
3.7	Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede.....	10
3.8	Pluralità di procedure.....	10
3.9	Riproposizione di una procedura.....	10
3.10	Ruolo del Registro.....	10
3.11	Pubblicazione delle decisioni.....	11
3.12	Attuazione della decisione.....	11
4	Procedura tecnica di riassegnazione del nome a dominio	11
4.1	Introduzione della Procedura.....	11
4.2	Contenuto del reclamo.....	12
4.3	Controllo del reclamo.....	13
4.4	Comunicazione del reclamo all'assegnatario del dominio oggetto di opposizione.....	13
4.5	Comunicazioni nel corso della procedura.....	14
4.6	Inizio della procedura e replica del resistente.....	14
4.7	Nomina del Collegio.....	15
4.8	Imparzialità e indipendenza.....	15

4.9	Comunicazioni tra le parti e il Collegio.....	15
4.10	Poteri del Collegio	15
4.11	Lingua del procedimento	16
4.12	Precisazioni e ulteriori difese	16
4.13	Forma della procedura	16
4.14	Decadenze	16
4.15	Decisione	16
4.16	Comunicazione della decisione alle parti e al Registro	17
4.17	Litispendenza.....	17
4.18	Estinzione della procedura	17
4.19	Archiviazione di un reclamo	18
4.20	Spese	18
4.21	Responsabilità degli PSRD e degli esperti	18
4.22	Norme procedurali	18

1 Premessa

Il “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel country code Top Level Domain “it”” , di seguito “Regolamento dispute”, contiene la disciplina delle modalità di risoluzione delle dispute, che possono sorgere relativamente all’assegnazione ed all’uso dei nomi a dominio in Internet, nell’ambito del country code Top Level Domain “it”, alternativa alla giustizia ordinaria.

Il “Regolamento dispute” consta delle seguenti parti:

- arbitrato;
- procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione, principi generali;
- procedura tecnica di riassegnazione del nome a dominio.

Per mezzo degli strumenti previsti e disciplinati nel predetto “Regolamento dispute” è offerto all’utenza Internet un servizio di risoluzione delle controversie rapido ed economico nel rispetto di principi di equità e pari accessibilità al servizio.

L’arbitrato irrituale, al quale si accede volontariamente, consente, attraverso il ricorso ad arbitri nominati da ciascuna parte, di ottenere una decisione in materia di assegnazione del nome a dominio.

Il “Regolamento dispute” stabilisce altresì, nell’ambito dei servizi in senso lato erogati dal Registro, una procedura amministrata di riassegnazione di un nome a dominio, cui in ipotesi sottostanno tutti i titolari di nomi a dominio registrati sotto il ccTLD “it”; tale procedura verte unicamente sulla riassegnazione del nome a dominio stesso; la predetta disciplina non ha carattere giurisdizionale e perciò può essere interrotta dalle parti, in qualsiasi momento, mediante il ricorso alla giustizia ordinaria.

1.1 Revisioni di questo documento

Saranno considerate revisioni, versioni successive alla 1.0.

Modifiche rispetto alla versione 1.0

Revisione 0.1 del 18 febbraio 2008:

- Modifica all’art 4.3 al fine di permettere al PSRD l’inoltro del reclamo al Registrante anche in assenza dei dati nel DBNA;
- Modifica all’art 4.4 al fine di permettere al PSRD l’inoltro del reclamo al Registrante anche in assenza dei dati nel DBNA;
- Modifica all’art 4.5 al fine di permettere al PSRD l’inoltro delle comunicazioni al Registrante anche in assenza dei dati nel DBNA.

1.2 Definizioni dei termini utilizzati nel documento (glossario)

<i>Termine</i>	<i>Abbreviazione</i>	<i>Definizione</i>
Nome a dominio		Associazione tra un indirizzo IP pubblico ed una stringa di caratteri per garantire l'univocità delle associazioni fra indirizzi IP e nomi a dominio. Alcune macchine chiamate Domain Name Server (DNS) convertono il nome del dominio in indirizzo IP. Un nome a dominio è composto da più parti.
Registro /		Organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio e

Registry		della gestione dei registri e dei nameserver primari per un TLD. È delegato a tale compito direttamente da ICANN
Registrante / Registrant		La persona o l'organizzazione che chiede la registrazione di un nome a dominio o che ne ha ottenuta l'assegnazione in uso .
Maintainer	MNT	Organizzazioni che effettuano le registrazioni asincrone di nomi a dominio per conto dei Registranti secondo il "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it"".
Registrar		Organizzazioni che effettuano le registrazioni sincrone di nomi a dominio per conto dei Registranti secondo il "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it"".
Database dei Nomi Assegnati	DBNA	Database mantenuto presso il Registro del ccTLD "it", dove sono conservati e gestiti tutti i dati relativi ai nomi a dominio assegnati nel ccTLD "it"
Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute	PSRD	Organizzazioni accreditate dal Registro del ccTLD "it" per la gestione delle dispute relative alla riassegnazione dei nomi a dominio registrati nel ccTLD "it", in conformità al documento definito "Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD "it"", reperibile sul sito del Registro.
Lettera di assunzione di responsabilità	LAR	La LAR è il documento con il quale il Registrante si assume la piena responsabilità civile e penale del nome a dominio di cui chiede l'assegnazione in uso.
Modulo elettronico		Modulo elettronico, inviato dal MNT al Registro, che contiene i dati tecnici ed informativi necessari a compiere determinate operazioni di registrazione o mantenimento di nomi a dominio e/o di oggetti ad essi correlati presenti nel DBNA.
Arbitrato irrituale		Consente ai soggetti che lo accettano, attraverso la sottoscrizione di una specifica clausola arbitrale, di risolvere la disputa sull'assegnazione del nome a dominio sulla base dei principi e procedure descritti nel presente "Regolamento dispute".
Collegio Arbitrale		Indica un organismo per la risoluzione extragiudiziale di una controversia costituito da arbitri accreditati dal Registro e scelti dalle parti interessate secondo le procedure indicate nel "Regolamento dispute".
Arbitro		È il soggetto scelto dalla parte per la conduzione della procedura di arbitrato nell'ambito di un Elenco di Arbitri costituito presso il Registro.
Procedura di riassegnazione di nome a dominio		È una procedura extragiudiziale di risoluzione di una controversia relativamente all'assegnazione e all'uso di un nome a dominio registrato nel ccTLD "it" cui il ricorrente accede al fine di vedersi riassegnato un nome a dominio, previa osservanza delle norme contenute nel presente "Regolamento dispute".
Opposizione		Indica la procedura di opposizione cui è sottoposto un nome a dominio su richiesta di un terzo; la stessa è presupposto essenziale per l'inizio della procedura di riassegnazione.
Reclamo		È il documento con cui il soggetto richiedente avvia la procedura di riassegnazione presso un PSRD dichiarando le

		ragioni che costituiscono il fondamento della sua azione.
Ricorrente		Indica la parte che sottopone un reclamo relativo alla registrazione di un nome a dominio ad un PSRD al fine di avere riassegnato un nome a dominio.
Replica		È il documento con cui l'assegnatario si difende nella procedura di riassegnazione contestando le affermazioni del ricorrente anche mediante la produzione di documenti.
Resistente		Indica l'assegnatario di un nome a dominio, definito Registrante/Registrant nel "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", nei cui confronti è stata iniziata la procedura per la riassegnazione del nome a dominio.
Parte		Si riferisce al ricorrente o al resistente.
Data di inizio di una procedura di riassegnazione di nome a dominio		Indica la data in cui il Registrante del nome a dominio oggetto di opposizione (resistente) ha avuto conoscenza del reclamo, oppure il PSRD dimostri di aver adempiuto a tutte le azioni necessarie al fine di dare informazione all'assegnatario dell'esistenza di una procedura di riassegnazione a suo carico.
Collegio uninominale		Indica un Collegio per la risoluzione extragiudiziale di una controversia designato da un PSRD per rendere una decisione su un reclamo relativo alla registrazione di un nome a dominio.
Norme supplementari del PSRD		Indicano le eventuali norme supplementari che un PSRD predispone e rende disponibili sul proprio sito al fine dello svolgimento della procedura di riassegnazione.
Esperto		La persona alla quale il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute rimette la decisione sulla riassegnazione del nome a dominio.
Termini Perentori		Indicano i termini entro i quali deve essere realizzata una determinata azione od inviata una specifica comunicazione; il mancato rispetto di questi termini comporta l'impossibilità di presentare ulteriori comunicazioni, o di esercitare ulteriori azioni, salvo particolari circostanze.
Decisione		Indica l'esito della procedura di arbitrato ovvero della procedura di riassegnazione sulla cui base il Registro trasferisce il nome a dominio al ricorrente oppure elimina l'annotazione "CHALLENGED" dal nome a dominio stesso.

2 Arbitrato

2.1 Clausola arbitrale

L'assegnatario di un nome a dominio presso il Registro può impegnarsi a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse all'assegnazione di quel nome a dominio ai sensi del presente "Regolamento dispute", riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal Collegio arbitrale. Il ricorso alla clausola arbitrale può essere esplicitato al momento della registrazione di un nome a dominio, ovvero successivamente, mediante l'utilizzo dell'apposito modello reperibile sul sito web del Registro.

2.2 Elenco degli arbitri

È costituito presso il Registro un elenco di arbitri composto da esperti in materia di nomi a dominio. La proposizione di domande da parte di esperti del settore Internet è presentata al Registro e sottoposta alla Commissione Regole.

L'elenco degli arbitri nominati dal Registro e facenti parte dell'elenco di cui al primo comma, corredato dei rispettivi curriculum, è disponibile presso il sito web del Registro.

2.3 Composizione del Collegio arbitrale

Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri di cui due scelti da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del Collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte.

La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale è tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende nominare ed al Registro, nella quale è indicato il nome dell'arbitro prescelto fra quelli indicati nell'elenco di cui all'articolo 2.2, l'oggetto della domanda da sottoporre al Collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonché l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra i componenti l'elenco degli arbitri di cui all'articolo 2.2 precedente.

La parte alla quale è rivolto l'invito di nomina dell'arbitro è tenuta a sua volta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma sopra riportato, a nominare il proprio arbitro nei modi indicati al secondo comma dell'articolo 2.3. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere che la nomina sia fatta dal Registro, il quale procede alla nomina di tale arbitro entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina è comunicata alle parti per posta elettronica.

Gli arbitri di parte così nominati scelgono entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del Collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine la parte più diligente può chiedere la nomina del terzo arbitro al Registro che procede entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il nominativo del presidente del Collegio arbitrale prescelto alle parti via posta elettronica.

Il Collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell'incarico da parte del presidente del Collegio stesso.

Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale.

2.4 Procedura innanzi al Collegio arbitrale

Il presidente del Collegio arbitrale può nominare un segretario che assiste il Collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite le parti od i loro rappresentanti.

Il Collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio. È in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 (dieci) giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i

propri documenti, ed un ulteriore termine non minore di 10 (dieci) giorni lavorativi per le repliche, nonché a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora ciò sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al Collegio arbitrale ciascuna parte può farsi rappresentare da altra persona, salvo che il Collegio arbitrale non ritenga di sentirla personalmente.

Le comunicazioni del Collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche può avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare od esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica.

2.5 Poteri istruttori del Collegio arbitrale

Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il Collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio assegnato oggetto di opposizione. Tali provvedimenti sono eseguiti dal Registro.

Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il Collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste.

2.6 Decisione del Collegio arbitrale

Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base del presente “Regolamento dispute” e delle norme dell’Ordinamento italiano.

Il presidente del Collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti ed al Registro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono conservate presso il Registro a disposizione dei membri facenti parte dell’elenco di cui all’articolo 2.2 precedente. La decisione arbitrale è resa pubblica salvo contraria richiesta di una delle parti.

La decisione del Collegio arbitrale è inappellabile nel merito.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte del Registro nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa.

2.7 Compenso del Collegio arbitrale e spese

Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del Collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il Collegio può anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa.

3 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione, principi generali

3.1 Applicabilità

I domini registrati sottoposti a procedura di opposizione ai sensi dell’articolo 5.6 del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”” possono essere, a richiesta di chi li ha sottoposti a opposizione, soggetti alla presente procedura di riassegnazione.

La procedura di riassegnazione è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati nel ccTLD “it”.

3.2 Natura

La procedura ha come scopo la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede.

L’esito della procedura può essere solo la riassegnazione di un nome a dominio.

La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato.

3.3 Procedura di riassegnazione, arbitrato e ricorso alla magistratura

La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dal Registro, previo parere della Commissione Regole, denominate Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (di seguito anche PSRD).

La scelta del PSRD cui far svolgere la procedura di riassegnazione spetta a chi introduce la procedura di opposizione. Le spese per la procedura sono ad esclusivo carico di chi la introduce.

La procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio oggetto dell'opposizione è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o un giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo 806 c.p.c., ovvero l'arbitrato previsto all'articolo 2 del presente "Regolamento dispute". Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario, un arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 806 c.p.c., ovvero l'arbitrato previsto dall' articolo 2 del presente "Regolamento dispute" siano introdotti in pendenza della procedura, essa si estingue.

3.4 Fonti

La procedura di riassegnazione è regolata dalle norme contenute nella sezione "procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione, principi generali" e "procedura tecnica di riassegnazione del nome a dominio", contenute nel presente "Regolamento dispute".

3.5 Controllo sui Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD)

L'accertamento dell'esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle procedure e il controllo sull'operato di tali organizzazioni è demandato al Registro di concerto con la Commissione Regole secondo le norme contenute nelle "Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD "it"". Nel caso di ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito da parte di un prestatore del servizio, il Registro può esonerarlo dalla conduzione delle procedure, previo parere della Commissione Regole.

3.6 Trasferimento del nome a dominio sottoposto a opposizione

Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che:

- a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni "a)" e "c)" di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure

- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

3.7 Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede

Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il Collegio di esperti potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

3.8 Pluralità di procedure

Nel caso in cui vengano introdotte più procedure nei confronti di un singolo nome a dominio quelle introdotte successivamente alla prima sono sospese in attesa dell'esito della prima fra esse iniziata. Qualora la prima procedura iniziata si concluda con il trasferimento al ricorrente del nome oggetto di opposizione, le altre procedure si estinguono.

3.9 Riproposizione di una procedura

Un procedura può essere riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio ove all'esito della decisione siano intervenuti fatti nuovi che motivino l'instaurazione di una nuova procedura, ovvero tali fatti non fossero conosciuti durante la prima procedura.

3.10 Ruolo del Registro

Il Registro è estraneo al merito del procedimento e non è responsabile dell'operato dei PSRD che gestiscono le procedure.

3.11 Pubblicazione delle decisioni

L'elenco delle procedure in corso e le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web del Registro e sul web del PSRD cui appartiene il Collegio che ha deciso salvo il caso in cui detto Collegio, per casi eccezionali (inclusa l'ipotesi in cui il Collegio ritenga che la pubblicazione possa essere gravemente lesiva dell'immagine delle parti o di una di esse) e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte.

3.12 Attuazione della decisione

Stabilito quanto riportato nel successivo articolo 4.16. “Comunicazione della decisione alle parti e al Registro”, nel caso in cui il Collegio decida la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione la sua decisione sarà eseguita dal Registro (applicandosi in tale ipotesi le norme di cui agli articoli 4.18 e 4.19 delle Guideline per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”), a meno che lo stesso non riceva, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui gli è pervenuta la decisione del Collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione. Qualora ricorrendone i presupposti la parte che ha iniziato il suddetto procedimento giudiziario intenda avvalersi del termine di cui al successivo terzo comma, essa dovrà farne esplicita e motivata richiesta nella stessa comunicazione.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere integrata, entro i successivi 10 (dieci) giorni, dalla produzione di fotocopia dell'atto introduttivo del giudizio regolarmente notificato; in difetto di ciò, il Registro procede alla riassegnazione del nome a dominio.

Esclusivamente nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio debba essere notificato da o per nazioni diverse, il termine per la produzione della fotocopia dell'atto notificato (trascorso inutilmente il quale il Registro effettuerà la riassegnazione del nome a dominio) è di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data in cui il Registro ha ricevuto la comunicazione di cui al primo comma.

Nel caso in cui il procedimento giudiziario di cui sopra si estingua, su istanza della parte interessata, il Registro dà esecuzione alla decisione del Collegio.

4 Procedura tecnica di riassegnazione del nome a dominio

4.1 Introduzione della Procedura

Ogni persona fisica o giuridica avente i requisiti per la registrazione di un nome a dominio nell'ambito del ccTLD “it” può avviare una procedura di riassegnazione presso un Prestatore del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD) abilitato dal Registro dei nomi a dominio del ccTLD “it” (Registro) nei modi previsti all'articolo 9 delle “Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD “it””, a sua scelta.

La procedura può essere anche introdotta in nome proprio e per conto di persona fisica o giuridica non appartenente all'Unione Europea purché:

- a) il reclamante agisca quale licenziatario in forza di un diritto di licenza esplicitamente riconosciuto dal titolare, e di ciò si dia menzione e prova nella procedura di riassegnazione stessa; o
- b) il reclamante agisca in forza di legittima ed esplicita concessione di altro diritto la cui violazione sia fatta valere nella procedura di riassegnazione, e di ciò si dia menzione e prova nella procedura di riassegnazione stessa.

Nel caso in cui il PSRD prescelto non possa, per impedimento o per altre ragioni, esaminare il reclamo sottopostogli, lo comunicherà al ricorrente, che potrà sottoporre il reclamo ad altro PSRD a sua scelta.

Nel caso in cui la procedura sia presentata da un soggetto non avente i requisiti per la registrazione del nome a dominio nel ccTLD “it” il reclamo deve essere rigettato per carenza di legittimazione attiva. A tal fine i PSRD sono tenuti ad esplicitare tale condizione sui loro siti web.

4.2 Contenuto del reclamo

Il reclamo deve essere inoltrato al PSRD in duplice copia cartacea e in forma elettronica e deve:

- 1) indicare quale sia il nome di dominio (o i nomi di dominio) oggetto del reclamo ed il loro attuale assegnatario;
- 2) contenere l'espressa richiesta che il dominio sia sottoposto alla procedura di riassegnazione;
- 3) indicare il nome, l'indirizzo postale ed elettronico, il numero di telefono e di fax del ricorrente e dell'eventuale soggetto autorizzato a rappresentarlo nella procedura amministrativa;
- 4) indicare se il ricorrente richiede la nomina di un Collegio di tre esperti o di un esperto unico per la decisione del procedimento e, nel caso di scelta di un Collegio di tre esperti, indicare il nominativo di tre candidati tra cui selezionare uno dei componenti del Collegio (i nominativi dei candidati devono necessariamente essere inclusi nella lista degli esperti accreditati presso il PSRD prescelto);
- 5) specificare il segno distintivo, il nome e cognome o il marchio su cui è basato il reclamo e, per ciascun segno distintivo, o marchio, descrivere i beni o servizi, se esistenti contraddistinti dal segno distintivo o marchio medesimo (il ricorrente può anche descrivere separatamente i beni o i servizi che intende contraddistinguere per il futuro con il suddetto segno distintivo o marchio);
- 6) specificare i motivi di reclamo ivi inclusi, in particolare:
 - a) i motivi per cui il nome di dominio, o i nomi di dominio, sono identici o si possono confondere con un segno distintivo, un nome o un marchio rispetto al quale il ricorrente vanta diritti di esclusiva;
 - b) se conosciuti, i motivi per cui il resistente Registrante del nome a dominio oggetto di opposizione non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo; e
 - c) le circostanze da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in mala fede secondo quanto riportato all'articolo 3.7 precedente “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede”.
- 7) indicare eventuali altri procedimenti legali pendenti o conclusi in relazione al nome di dominio oggetto del reclamo di cui sia a conoscenza;
- 8) concludersi con la seguente dichiarazione sottoscritta dal ricorrente o dal suo procuratore:

“Il ricorrente dichiara che le sue pretese ed i richiesti provvedimenti riguardo la registrazione del nome a dominio, la presente controversia e la risoluzione della controversia medesima sono rivolti esclusivamente nei confronti del Registrante del nome a dominio e rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa nei confronti:

 - a) del PSRD della procedura amministrativa e delle persone che saranno nominate a far parte del Collegio, fatta salva l'ipotesi di comportamento doloso;*
 - b) del Registro, ivi compresi i loro amministratori, dipendenti e preposti.*

Il ricorrente dichiara e garantisce che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni contenute nel presente reclamo sono complete e veritiere, che il reclamo non è promosso per scopi illeciti.”;
- 9) recare in allegato, in duplice copia, ogni documento o altra prova a supporto del reclamo, ivi inclusa, se del caso, la prova della registrazione del segno distintivo o del marchio cui il reclamo si riferisce. Unitamente agli allegati dovrà essere prodotto un indice degli allegati medesimi;

- 10) recare in allegato copia della raccomandata di opposizione ai sensi dell'articolo 5.6 del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”” e della relativa ricevuta di ritorno;
- 11) contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali indicati nel reclamo.

4.3 Controllo del reclamo

Ricevuta la copia del reclamo per e-mail, il PSRD ne verifica la regolarità formale sulla base delle presenti norme.

Se il PSRD ravvisa carenze o irregolarità formali nel reclamo, informa immediatamente il ricorrente, indicando il vizio riscontrato nel reclamo. Il ricorrente ha un termine di 6 (sei) giorni per ovviare alle carenze riscontrate. Decorso tale termine, se il ricorrente non ha provveduto a sanare le carenze formali riscontrate, il reclamo viene archiviato, fatta salva la facoltà per il ricorrente di instaurare un altro procedimento.

Se il reclamo risulta formalmente corretto, il PSRD ne comunica la ricezione al Registro per e-mail. In tale comunicazione devono essere indicati: il nome del ricorrente, la sua residenza o sede, il nome a dominio di cui è chiesta la riassegnazione, il nome del Registrante del dominio oggetto di opposizione e, se indicato dal ricorrente o risultante al pubblico dal DBNA, l'indirizzo postale del Registrante e l'indirizzo e-mail dell'admin. Qualora il ricorrente non abbia indicato sul reclamo l'indirizzo del Registrante o l'indirizzo e-mail dell'admin, oppure essi non risultino al pubblico dal DBNA oppure essi risultino diversi da quelli indicati sul DBNA, il Registro entro 4 giorni lavorativi comunica al PSRD l'esatto indirizzo postale del Registrante e l'eventuale indirizzo e-mail dell'admin risultante dal DBNA.

Qualora l'indirizzo postale del Registrante non risulti al Registro sul DBNA, questi lo comunica al PSRD e la procedura di riassegnazione è sospesa sino all'acquisizione, da parte del Registro, del suddetto dato.

In mancanza di comunicazioni dal Registro entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, i dati comunicati dal PSRD si intendono confermati dal Registro come conformi ai dati anche non pubblici del DBNA. Il PSRD, pertanto, verificato che il ricorrente abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto per la procedura e ricevuta la copia cartacea del reclamo e relativa documentazione, provvede a comunicare il reclamo all'assegnatario del nome a dominio oggetto di opposizione con le modalità di cui al successivo articolo 4.4.

4.4 Comunicazione del reclamo all'assegnatario del dominio oggetto di opposizione

Il reclamo viene comunicato dal PSRD al Registrante del nome a dominio oggetto di opposizione mediante invio, di raccomandata AR, del reclamo stesso e della documentazione ad esso allegata dal ricorrente all'indirizzo risultante dal DBNA tenuto dal Registro.

Comunicazione dell'inizio della procedura viene inoltre inviata dal PSRD per e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'admin del dominio di cui è chiesta la riassegnazione risultante dal DBNA del Registro, se disponibile.

Il reclamo si considera conosciuto dal Registrante del nome a dominio oggetto di opposizione (nel seguito, resistente) al momento in cui:

- a) riceve la raccomandata contenente reclamo e documentazione; oppure,
- b) nel caso di mancato ritiro della raccomandata, al compiersi del periodo di giacenza presso l'ufficio postale; oppure,
- c) nel caso il destinatario non risulti presso l'indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata.

La decisione di cui all'articolo 3.12 deve contenere la descrizione di tutte le azioni svolte dal PSRD al fine di portare a conoscenza del resistente l'esistenza di un reclamo nei suoi confronti.

4.5 Comunicazioni nel corso della procedura

Una volta iniziata la procedura, ogni comunicazione alle parti viene effettuata dal PSRD per e-mail, agli indirizzi indicati dalle parti nei propri scritti difensivi o, nel caso in cui il resistente non si costituisca, all'indirizzo di posta elettronica dell'admin del dominio oggetto di opposizione risultante dal DBNA del Registro. Qualora l'indirizzo di posta elettronica dell'admin del dominio non sia fra i dati pubblici del DBNA, le comunicazioni vengono inviate al resistente per posta ordinaria. Le comunicazioni sono redatte nella lingua indicata nell'articolo 4.11 ed inviate in formato testo.

E' facoltà delle parti richiedere al PSRD di ricevere le comunicazioni, oltre che per e-mail, per altri mezzi, corrispondendo l'eventuale costo aggiuntivo stabilito dal PSRD.

Le parti sono tenute a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio indirizzo al PSRD ed al Registro. In difetto, le comunicazioni si intendono validamente effettuate all'indirizzo precedentemente noto.

Salvo che sia altrimenti previsto, tutti i termini decorrenti dall'invio di una comunicazione da parte del PSRD inizieranno a decorrere a partire dalla prima data in cui la comunicazione è stata effettuata

Tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere inviate al PSRD, che provvederà ad inviarle al Collegio ed alle parti.

4.6 Inizio della procedura e replica del resistente

La procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il Registrante del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto conoscenza del reclamo, ai sensi del precedente articolo 4.4. Dell'inizio della procedura il PSRD dà comunicazione al ricorrente.

Entro 25 (venticinque) giorni dalla data di inizio della procedura, il resistente può inviare la propria replica e i propri documenti al PSRD. Replica e documenti devono essere trasmessi in duplice copia cartacea. Inoltre, la sola replica deve essere trasmessa per posta elettronica al PSRD.

La replica deve:

- 1) controbattere a tutte le affermazioni e allegazioni contenute nel reclamo ed includere tutti i motivi per cui il resistente (Registrante del nome a dominio) ritiene di poter mantenere la registrazione e di poter utilizzare il nome a dominio oggetto di opposizione;
- 2) indicare il nome, l'indirizzo postale e l'e-mail, il numero di telefono e di fax del resistente (Registrante del nome a dominio) e di ogni persona autorizzata a rappresentarlo nella procedura di riassegnazione;
- 3) se il ricorrente ha richiesto che la controversia sia decisa da un Collegio di tre esperti, fornire il nominativo di tre candidati tra cui selezionare uno dei componenti del Collegio (i nominativi dei candidati devono necessariamente essere nominativi inclusi nella lista degli esperti accreditati presso il PSRD prescelto);
- 4) indicare eventuali altri procedimenti legali pendenti o conclusi in relazione al nome a dominio oggetto del reclamo di cui sia a conoscenza;
- 5) concludersi con la seguente dichiarazione sottoscritta dal resistente o dal suo procuratore :
“Il sottoscritto resistente dichiara e garantisce che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni contenute nella presente replica sono complete e veritiere.”
- 6) recare in allegato i documenti o altre prove che il resistente intende sottoporre al Collegio, corredati da un indice.
- 7) contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali indicati nel reclamo.

Su istanza del resistente, in casi eccezionali, il PSRD può prorogare il termine per il deposito della replica. Se ricorrente e resistente concordano per iscritto la proroga del termine, il PSRD è tenuto a concederla.

Non appena ricevuta la replica via e-mail, il PSRD la comunica al ricorrente.

Se il resistente non invia alcuna replica, il Collegio decide la controversia sulla base del solo reclamo, salvo che ricorrano circostanze eccezionali.

4.7 Nomina del Collegio

Ciascun PSRD conserva e rende accessibile al pubblico su Internet un elenco contenente i nominativi degli esperti accreditati e le loro qualifiche.

Se il ricorrente non richiede la nomina di un Collegio di tre esperti, il PSRD provvede alla nomina di un Collegio unipersonale composto da un esperto unico scelto dalla lista dei propri esperti accreditati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della replica. Le spese per il Collegio unipersonale sono interamente a carico del ricorrente.

Se il ricorrente chiede che la risoluzione della controversia sia affidata ad un Collegio di tre esperti, il PSRD nomina i tre esperti con le modalità indicate al comma seguente del presente articolo. Le spese per il Collegio con tre esperti sono interamente a carico del ricorrente.

Se il ricorrente ha optato per il Collegio di tre esperti, il PSRD procede alla nomina di un esperto per parte, scelto uno fra i nominativi indicati dal ricorrente, l'altro scelto fra quelli indicati dal resistente.

Qualora uno o più esperti scelti dal PSRD fra quelli indicati dalle parti non accetti la nomina entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui gli è stata comunicata, il PSRD può procedere alla nomina del Collegio scegliendo uno o entrambi i due esperti direttamente dalla propria lista. In ogni caso, il terzo esperto è nominato dal PSRD scegliendo tra i nominativi riportati in una lista di cinque candidati sottoposta dal PSRD alle due parti, e la selezione fra i cinque candidati viene fatta dal PSRD cercando di contemperare ragionevolmente le preferenze di ciascuna delle parti, che le stesse possono specificare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della lista di cui sopra.

Il Collegio si considera costituito quando al PSRD perviene l'accettazione della nomina da parte dell'esperto, se unico, o del terzo esperto nel caso di Collegio di tre esperti. Costituitosi il Collegio, il PSRD comunica alle parti e al Registro i nominativi degli esperti designati e la data entro la quale, salvo circostanze eccezionali, il Collegio renderà la propria decisione sul reclamo.

4.8 Imparzialità e indipendenza

Ogni esperto è libero di accettare o meno ciascuna nomina nelle singole procedure di riassegnazione.

L'esperto deve essere imparziale e indipendente e, prima dell'accettazione dell'incarico, deve prospettare al PSRD la sussistenza di qualsiasi circostanza che possa dar adito a dubbi sulla sua indipendenza e imparzialità. Se, in qualunque momento nel corso della procedura, si verificano circostanze che possano dar adito a dubbi sulla indipendenza e imparzialità dell'esperto, questi è tenuto a darne pronta comunicazione al PSRD. In tal caso, il PSRD ha la facoltà di nominare un altro esperto in sostituzione.

Qualora l'esperto non accetti la designazione entro 5 (cinque) giorni dalla nomina, il PSRD procederà alla nomina di un nuovo esperto.

4.9 Comunicazioni tra le parti e il Collegio

Nessuna parte o suo rappresentante può corrispondere unilateralmente con gli esperti nominati per la decisione sul reclamo. Tutte le comunicazioni tra una parte e Collegio, esperti o PSRD devono essere trasmesse con le modalità di cui al precedente articolo 4.5 ad un amministratore nominato dal PSRD.

4.10 Poteri del Collegio

Il Collegio stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento in maniera compatibile con il "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it"" e col "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it"". In ogni caso, il Collegio assicura che ricorrente e resistente siano trattati in maniera imparziale e che a ciascuno di essi sia garantito eguale diritto di difesa.

Il Collegio assicura che il procedimento abbia luogo con la dovuta celerità. In casi eccezionali, il Collegio può, su istanza di una delle parti o d'ufficio, concedere proroghe rispetto ai termini previsti.

I termini indicati si intendono, salvo esplicita indicazione contraria, perentori. L'inosservanza dei termini perentori conduce alla decadenza.

Il Collegio determina l'ammissibilità, rilevanza, pertinenza delle prove e le valuta liberamente.

Il Collegio può disporre su richiesta di una delle parti la riunione di più procedure di riassegnazione pendenti innanzi al medesimo PSRD fra le stesse parti in relazione a diversi nomi a dominio.

4.11 Lingua del procedimento

La procedura di riassegnazione è condotta in italiano. È facoltà del Collegio di decidere, avuto riguardo alle circostanze della singola procedura e dietro richiesta di una delle parti, di condurla in un'altra lingua.

Il Collegio può ordinare che i documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana siano accompagnati da traduzione integrale o parziale nella lingua del procedimento.

4.12 Precisazioni e ulteriori difese

In aggiunta al reclamo e alla replica, il Collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti.

Se entrambe le parti lo richiedono, il Collegio è tenuto a concedere ulteriori termini, non minori di 7 (sette) giorni, per il deposito di scritti difensivi o produzioni documentali. Nell'ordinanza di concessione di tali termini, il Collegio determina anche le modalità di comunicazione e di deposito.

Nel caso in cui il Collegio conceda termine alle parti per ulteriori memorie o produzione documentale, il termine per la decisione viene postposto al quindicesimo giorno successivo al termine fissato per il deposito dell'ultimo scritto difensivo delle parti.

4.13 Forma della procedura

La procedura di riassegnazione è di regola interamente svolta per iscritto.

Tuttavia il Collegio può decidere, a istanza di parte, a propria discrezione ed in casi eccezionali, di interrogare le parti personalmente o assumere prove testimoniali.

In tal caso il Collegio assume i provvedimenti opportuni per disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza fissata per l'interrogatorio, determinando i costi aggiuntivi per tale attività istruttoria. Tali costi sono a carico della parte che ha chiesto l'interrogatorio o la prova testimoniale, e devono essere versati prima dell'udienza allo PSRD. In caso di mancato versamento nei termini, la parte decade dalla prova o dall'interrogatorio.

4.14 Decadenze

Nel caso in cui una parte non rispetti un termine previsto dalle presenti norme o fissato dal Collegio, decade dalla possibilità di compiere l'atto sottoposto a termine e il Collegio, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali, procede alla decisione sul reclamo.

Se una parte omette di ottemperare a qualsivoglia incumbente previsto dalle presenti norme o a qualsiasi richiesta del Collegio, quest'ultimo può trarre da tale comportamento le deduzioni che reputi più appropriate.

4.15 Decisione

Il Collegio assume la propria decisione sul reclamo sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti e, in ogni caso, in conformità al "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it"", nonché al "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it"", e ad ai principi di diritto dell'ordinamento italiano.

Salvo che ricorrano circostanze eccezionali, il Collegio comunica la propria decisione sul reclamo al PSRD entro 15 (quindici) giorni dalla sua costituzione ovvero entro il termine prorogato ai sensi dell'articolo 4.12 ultimo comma.

Nel caso di Collegio composto da tre esperti, la decisione è presa a maggioranza.

La decisione del Collegio è redatta per iscritto, motivata, reca la data di pubblicazione e il nome (o i nomi) degli esperti.

Se il Collegio ritiene che la controversia non rientri nella sua competenza fissata dal “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, lo dichiara espressamente nella decisione.

Se, all'esito dell'istruttoria, il Collegio raggiunge il convincimento che il reclamo è stato promosso in mala fede, o per screditare il Registrante del nome di dominio, assume una decisione da cui risulta che il reclamo è stato promosso in mala fede e che esso costituisce un abuso (reverse domain name hijacking).

4.16 Comunicazione della decisione alle parti e al Registro

Entro 4 (quattro) giorni dal ricevimento della decisione del Collegio, il PSRD comunica per e-mail il testo integrale della decisione al ricorrente, al resistente ed al Registro. La decisione viene inoltre comunicata per posta ordinaria alle parti o ai loro procuratori.

Nel caso in cui il Collegio abbia disposto il trasferimento del nome a dominio oggetto di opposizione, il Registro comunica immediatamente al ricorrente, al resistente ed al PSRD la data in cui intende dare attuazione alla decisione.

Salva diversa determinazione del Collegio il PSRD pubblica la decisione per esteso e la data della sua attuazione su un sito web accessibile al pubblico. In ogni caso, il capo di decisione che afferma che il reclamo è stato promosso in mala fede ex articolo 3.7 ultimo comma, viene sempre pubblicato.

Prima della decisione ciascuna parte può chiedere al Collegio che nella pubblicazione della decisione siano omessi il proprio nome e le proprie generalità. In tale caso il PSRD è tenuto a omettere tali generalità sul testo della decisione reso pubblico sul proprio sito internet.

4.17 Litispendenza

Le parti che intraprendono un procedimento giudiziario o arbitrale avente ad oggetto il nome a dominio oggetto di opposizione, o siano a conoscenza dell'esistenza di tali procedimenti, sono tenuti a comunicarlo al PSRD.

4.18 Estinzione della procedura

L'estinzione di un procedimento, salvo il caso di cui al precedente articolo 3.3, ultimo comma, può essere pronunciata solo dal Collegio.

Il Collegio dichiara estinta la procedura:

- a) se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio.
- b) se una parte intraprende in pendenza della procedura di riassegnazione un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione;
- c) se sopravvengono motivi che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura, salvo che una parte sollevi fondate eccezioni per la prosecuzione entro il termine fissato dal Collegio;
- d) se emerge nel corso della procedura di riassegnazione che era già in corso fra le stesse parti un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione.

Se i suddetti casi si verificano prima della nomina del Collegio, il PSRD provvede senza indugio alla nomina del Collegio perché provveda alla estinzione della procedura.

4.19 Archiviazione di un reclamo

L'archiviazione di un reclamo può essere disposta direttamente dal PSRD esclusivamente nel caso in cui:

- a) il ricorrente non abbia provveduto entro 6 (sei) giorni a sanare le irregolarità del reclamo, comunicategli ai sensi del precedente articolo 4.3, secondo comma;
- b) il PSRD non abbia ricevuto il versamento di quanto dovutogli dal ricorrente entro 6 (sei) giorni dal ricevimento del reclamo.

Nel caso di archiviazione, il reclamo può essere riproposto.

4.20 Spese

Il ricorrente deve corrispondere al PSRD un corrispettivo fisso iniziale, determinato da ciascun PSRD, contestualmente alla proposizione del reclamo e per l'importo richiesto. In ogni caso, il ricorrente sopporta tutte le spese del PSRD, fatto salvo quanto previsto dal quinto comma del presente articolo.

Le somme versate dal ricorrente al PSRD sono da questi acquisite ad ogni evento, anche nel caso di estinzione o sospensione della procedura, salvo che il Collegio ritenga, in casi eccezionali, di disporre la parziale restituzione al ricorrente.

Il PSRD non può dare inizio ad una procedura amministrativa prima del versamento da parte del ricorrente delle spese iniziali ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora il PSRD non riceva il pagamento entro 6 (sei) giorni dal ricevimento del reclamo, quest'ultimo sarà inteso come abbandonato e la procedura archiviata, fermo il diritto del ricorrente di proporlo nuovamente.

In casi eccezionali, per esempio qualora si dia luogo ad interrogatorio personale, il PSRD può chiedere alle parti il versamento di spese addizionali, determinate dal Collegio ai sensi del precedente articolo 4.13.

4.21 Responsabilità degli PSRD e degli esperti

Salvo il caso di dolo o colpa grave con previsione dell'evento, né il PSRD né gli esperti potranno essere considerati responsabili nei confronti di una parte per qualsiasi azione od omissione relativa alla procedura di riassegnazione.

4.22 Norme procedurali

Alla procedura di riassegnazione si applicano le norme del “Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD “it”” in vigore al momento della presentazione del reclamo al PSRD e le norme del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””.